



Roma, 02 maggio 2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000004316/AG
Oggetto: DM 38/2020: esami di stato e tirocini.
Circolare n. 12202
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**D.M. 38/2020:
Differimento date I sessione esami stato 2020 e tirocini professionali a distanza.**

Si fa seguito alla circolare federale n. 12175 del 23 aprile u.s., con la quale si fornivano aggiornamenti in merito a tirocini ed esami di Stato, per rappresentare quanto segue.

Il Ministero dell'Università e delle Ricerche, in attuazione del D.L. 22/2020 e in relazione all'emergenza sanitaria in corso, ha adottato il D.M. 38 del 24 aprile 2020, registrato in data 29 aprile al n. 1067.

Come è noto, attraverso un continuo confronto con il Dicastero, la Federazione ha rappresentato le istanze relative all'accesso alla professione di farmacista e ha chiesto l'adozione di una specifica disciplina in materia.

Alla luce di quanto anticipato dal Ministero nelle vie brevi, il suddetto decreto sarà seguito da un ulteriore provvedimento (DM 57 del 29 aprile 2020, al momento in fase di registrazione), con il quale sarà prevista per l'esame di Stato una prova unica orale da svolgere a distanza e saranno disciplinati i relativi contenuti e modalità di svolgimento.

Per quanto attiene ai contenuti del citato DM 38/2020, si segnalano i seguenti aspetti di interesse.

La data della sessione degli esami di abilitazione alla professione di farmacista è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta sessione d'esame è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.

Alla predetta sessione potranno partecipare i candidati che conseguano il titolo accademico entro la data della suddetta prova.

Per quanto riguarda i tirocini curriculari, il DM in oggetto prevede che le relative attività possano essere espletate anche in modalità a distanza.

Inoltre, il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli Atenei e gli Ordini territoriali e comunque nel rispetto di quanto previsto dal DM 1135 dell'11 dicembre 2019, recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Pertanto, in accoglimento della proposta formulata da questa Federazione al MUR, a decorrere dal 4 maggio p.v., i tirocini curriculari potranno essere svolti in presenza ovvero a distanza.

Premesso che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 206/2007, il suddetto tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere, ciascun titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di farmacia ospedaliera, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura, nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, effettuerà le necessarie valutazioni sulla possibilità di svolgere le attività formative connesse con il tirocinio, in presenza ovvero con modalità a distanza.

Fermo restando quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati tra gli Atenei e gli Ordini a livello territoriale, si fa riserva di fornire indicazioni di massima che garantiscano lo svolgimento dei tirocini curriculari in modalità a distanza, coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto D.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Junior, Chimico e Chimico Junior, Ingegnere e Ingegnere Junior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Junior e Pianificatore Junior, Biologo e Biologo Junior, Geologo e Geologo Junior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Junior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"* e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

"1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale".

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 22 del 2020;

TENUTO CONTO dell'immediata esigenza di differire, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la data della prima sessione degli esami di Stato, al fine di consentire agli Atenei di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle prove;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, ai candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate da taluni atenei ed ordini professionali nel proporre i nominativi, mediante inserimento nell'apposita banca dati ministeriale, di docenti e professionisti tra i quali il M.U.R. provvede ad individuare i componenti delle commissioni d'esame;

DECRETA

Articolo 1

Differimento termini prima sessione degli esami di Stato

1. A causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195, in premessa citate, è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta prima sessione d'esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Alla predetta sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l'accesso all'esame, entro la data della prova di cui al comma 1.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Articolo 2

Costituzione delle commissioni d'esame

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate in premessa.

Articolo 3

Tirocinio professionale

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Nelle more della ridefinizione delle modalità di organizzazione e svolgimento degli esami di Stato di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con riferimento alla prima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle predette ordinanze ministeriali, nel d.P.R. n. 328/2001, nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R.

IL MINISTRO

Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da MANFREDI GAETANO
Organizzazione: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Data: 24/04/2020 20:01:45